**ORDINANZA SINDACALE**

**SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI**

COMUNE DI NICHELINO

CITTà METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA SINDACALE \_\_\_

PROT. \_\_\_

ORDINANZA N. \_\_\_

Lì, \_\_\_

*in verde le parti da completare*

**IL SINDACO**

Premesso che in data \_\_\_, un (descrizione dell’evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di \_\_\_, in località\_\_\_viene segnalata una presenza diffusa di carcasse animali abbandonate;

Considerato

* che ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 508/1992 le carcasse animali devono essere smaltite mediante l’incenerimento o mediante sotterramento ovvero trasportate in uno stabilimento riconosciuto dal Ministero della Sanità;
* che in loco non esistono impianti di incenerimento atti ad accettare carcasse di grosse dimensioni, e che nella presente fase non è programmabile il trasporto contestuale di tutte le carcasse esistenti presso l’impianto più vicino, che dista almeno km \_\_\_ dal territorio comunale;
* che lo smaltimento di carogne ad alto rischio come quelle segnalate a seguito degli eventi, deve avvenire in tempi brevissimi ed in condizioni tali da prevenire la propagazione di rischi sanitari, e che nella fase attuale non è possibile ai detentori e proprietari degli animali provvedere direttamente ai sensi del D.lgs. 508/1992, stante la fase emergenziale in atto;

Sentita

* in proposito la competente autorità veterinaria intorno alle particolari modalità tecniche e agli accorgimenti da seguire nello smaltimento;
* sentito l’Ufficio Tecnico comunale in ordine alla natura geologica di alcuni terreni presi in considerazione per l’eventuale interramento delle carcasse;

Visti

* il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/1954 e s.m.i.;
* l’articolo 3 del D.lgs. 508/1992;
* l’articolo 32 della L. 833/1978;
* il D.lgs. 267/2000;
* il D.lgs 1/2018;

**ORDINA**

1. In deroga al disposto di cui all’articolo 3 del D.lgs. 508/1992, lo smaltimento delle carcasse animali che verranno individuate a seguito degli eventi del giorno \_\_\_, dovrà avvenire, con criteri di massima urgenza, a cura del competente servizio sanitario – veterinario della A.S.L. e dell’Ufficio Tecnico Comunale, con il supporto dei Vigili del Fuoco e la collaborazione ove possibile dei detentori riconosciuti degli animali, nelle seguenti forme possibili:

* incenerimento in idonei impianti in ogni caso in cui ciò si renda tecnicamente possibile;
* trasformazione dei rifiuti in impianti ad alto rischio riconosciuti dal Ministero della Sanità;
* interramento profondo nei terreni di proprietà dei detentori ove individuati;
* l’eventuale interramento dovrà avvenire con la seguente metodologia:

- individuazione prioritaria del terreno messo a disposizione del detentore dell’animale segnalato (particella, foglio di mappa, ditta proprietaria);

- individuazione alternativa di terreno comune, di proprietà pubblica, di cui si acquisirà preventivamente la certificazione, rilasciata da un geologo, che il terreno è idoneo all’interramento e non vi è pericolo di contaminazione delle falde freatiche o danni all’ambiente;

- interramento profondo della carcassa, con preventivo spargimento di calce viva sul fondo e sulle pareti della buca e sulla carcassa stessa, con successiva copertura di almeno 80 centimetri di terreno poroso;

1. In deroga al disposto del D del D.lgs. 508/1992, il trasportatore della carcassa è esonerato, in caso di mancata disponibilità strumentale, dall’obbligo di utilizzare gli appositi contenitori sigillati previsti dalla normativa vigente;
2. l’A.S.L. è tenuta a far presenziare e verificare le operazioni di raccolta e di interramento delle carogne da Ufficiali Veterinari appositamente reperiti e organizzati allo scopo, coordinati dalla struttura di coordinamento dei soccorsi;
3. il Comando di Polizia Locale e l’Ufficio tecnico, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza;
4. Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_ presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
5. Che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso amministrativo avanti al Prefetto di \_\_\_ entro 30 giorni (D.P.R. 1199/1971), dalla pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al TAR del \_\_\_ entro 60 giorni (L. 1034/1971- D.lgs. 104/2010) o, in via alternativa ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ( D.P.R. 1199/1971), termini tutti decorrenti dalla data di notifica/pubblicazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;

Dalla Casa Comunale, lì \_\_\_

**IL SINDACO**